

ACCORDO QUADRO

per l'attuazione della legge regionale Lombardia n. 11/2017 (Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

TRA

La REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia n.1(d'ora in avanti solo "la Regione"), in persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, Dott. Alberto Cigliano, autorizzato alla stipula con D.G.R. N XII / 2115 del 25/03/2024/

E

La DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA, con sede legale in via Ansperto 4 –20123 Milano, C.F. 97646840153 (d'ora in avanti solo "la Direzione Regionale"), in persona del Direttore Regionale pro-tempore, Arch. Fabrizio Piccinini, giusta delega Ministeriale nota dipvfv. Prot. n. 66001 del 25/11/2022

E

Il MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - PREFETTURA DI MILANO, con sede in Corso Monforte 31, in persona di S.E. il Prefetto, Dott. Claudio Sgaraglia, in applicazione del D.M. del 15/07/2009

congiuntamente, solo "le parti"

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017 n. 97, statuisce il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, prevedendo, all'articolo 4, che le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari, e all'articolo 9,

che il personale volontario possa frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'Interno;

- il comma 439 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) prevede che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali, alle quali non si applica l'articolo 1, comma 46, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto ministeriale 15 luglio 2009, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni ex art. 1, comma 439, della L.296/2006";
- il DPR 28 febbraio 2012, n. 64, con il quale è stato emanato il regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, prevede, in particolare, all'articolo 12, che il personale del Corpo nazionale è tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione;
- l'art. 9, comma 2, del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, prevede che il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno;
- la L.R. 27 marzo 2017 n. 11 “Nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, prevede il contributo finanziario regionale, sia per il potenziamento delle dotazioni tecniche sia per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici da destinare a favore del personale volontario dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 2, sia per il miglioramento della formazione professionale dello stesso personale volontario, ai sensi dell'art. 3;
- in particolare, la medesima L.R. n. 11/2017 prevede:
 - all'art. 2, per il potenziamento delle dotazioni tecniche e per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici da destinare al personale volontario dei Vigili

del Fuoco, la predisposizione di bandi, la partecipazione ai quali è riservata ai soggetti iscritti ad apposito elenco regionale, atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite, previa valutazione delle priorità nella dislocazione territoriale dei mezzi e dotazioni tecniche e per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici, indicate su base provinciale dalla Direzione Regionale e previo accordo con il Ministero dell'Interno, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari;

- all'art. 3, comma 2, che “la Direzione Regionale del Vigili del Fuoco, soggetto formatore, sentiti i rappresentanti regionali dei Vigili del Fuoco volontari, valuta le priorità dei processi formativi da attuare, per consentire l'uniforme operatività sul territorio regionale”;
- si rende quindi necessario l'intervento della Direzione Regionale, sia per lo sviluppo delle attività previste dalla L.R. n. 11/2017, tramite la partecipazione alla predisposizione dei bandi per il finanziamento dell'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche, sia per la formazione del personale volontario dei Vigili del Fuoco, in ambito regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte.

Art 2

(Oggetto dell'Accordo Quadro)

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto le previsioni di cui alla L.R. n. 11/2017, ai fini, in particolare:

- a) della predisposizione dei bandi per il finanziamento dell'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici;
- b) della predisposizione di corsi di formazione del personale volontario dei Vigili del fuoco,

in ambito regionale.

Tali ambiti saranno attuati attraverso la sottoscrizione di programmi operativi discendenti, che individueranno la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare per ogni attività. Per quanto concerne i versamenti a favore del C.N.VV.F., gli stessi saranno effettuati sul Capo XIV, cap. 2439, art. 11 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Codice IBAN IT97U0100003245332014243911 – con causale “Versamento effettuato da Regione Lombardia al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per attività in convenzione”.

I programmi operativi, una volta sottoscritti digitalmente e prima dell’avvio delle attività, saranno approvati dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia e sottoposti ai controlli preventivi di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile presso la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, nonché presso la R.T.S. di Milano.

Art 3

(Predisposizione dei bandi per il finanziamento dell'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici)

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, lett. a), del presente Accordo, la Direzione Regionale si impegna a mettere a disposizione il proprio know how per la definizione dei criteri dei bandi per il finanziamento dell'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e per la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici, che saranno concertati tra le parti e definiti tenendo conto delle priorità nella dislocazione territoriale degli stessi, indicate su base provinciale dalla Direzione Regionale.

Art. 4

(Formazione)

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, lett. b), del presente Accordo, la Direzione Regionale mette a disposizione il proprio personale, in qualità di docente, istruttore professionale e/o a supporto del corpo docente o degli aspetti organizzativi, amministrativi e logistici dei corsi, nonché le sedi Vigili del Fuoco, gli automezzi, le apparecchiature e la necessaria strumentazione didattica, eventualmente ricorrendo anche all'utilizzo dei mezzi e delle dotazioni di cui all'art. 2 lett. a).

Ogni spesa sostenuta dalla Direzione Regionale per l'espletamento dei corsi a favore del personale volontario dei Vigili del Fuoco verrà ricondotta alle risorse destinate dalla Regione alle attività previste dalla L.R. n. 11/2017.

A tal fine, la Regione, con i provvedimenti attuativi del presente Accordo, definirà, d'intesa con la Direzione Regionale, l'ammontare e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie assegnate alla medesima Direzione Regionale, a rimborso delle spese da questa sostenute.

Le attività di formazione, a seguito di specifica valutazione, saranno individuate congiuntamente dalle parti sulla base delle esigenze manifestate dei competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e costituiranno oggetto di apposite programmazioni di attività didattiche stabilite dalla Direzione Regionale.

Il personale permanente dei Vigili del Fuoco, impiegato in qualità di docente, istruttore e/o a supporto dell'attività formativa, svolgerà prevalentemente la propria attività in turno libero e/o in orario straordinario, da concordare, previa copertura finanziaria, sulla base delle previsioni fornite dalla Direzione Regionale; laddove l'attività di cui sopra verrà svolta dal personale volontario, la stessa sarà senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5

(Durata)

Il presente Accordo Quadro ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art 6

(Norme di rinvio, controversie, bollo e registrazione)

Per quanto non espressamente previsto, le parti rinviando alle norme del codice civile ed a quelle dell'ordinamento amministrativo applicabili in materia.

In relazione ad eventuali controversie nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Accordo, le parti si impegnano a risolvere le stesse in via bonaria. Ove ciò non fosse possibile, il Foro competente è quello del TAR Lombardia, come discendente dall'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D. Lgs. 104/2010.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei conseguenti atti e/o contratti e/o protocollo di attuazione, vengano trattati esclusivamente per finalità dell'Accordo Quadro.

Per quanto concerne la Direzione Regionale, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia pro-tempore. Per la Regione Lombardia il trattamento dei dati personali è il Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.

Le parti dichiarano infine di essere informate in merito a quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

Il presente Accordo, in modalità di scrittura privata con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente, è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. L'atto – in quanto sottoscritto da Amministrazioni Pubbliche – è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Per la Regione Lombardia: il Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile, Dott. Alberto Cigliano

Per la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Lombardia: il Direttore Regionale pro-tempore Arch. Fabrizio Piccinini

Per il Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -Prefettura di Milano: il Prefetto Dott. Claudio Sgaraglia